



CITTA' DI CERNOBBIO

Provincia di Como

C.A.P. 22012
CODICE FISCALE 00432060135
TEL. 031343211 - FAX 031511147

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

Istruzioni per il versamento

Cos'è e Chi deve pagare	<p>L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata istituita con D.Lgs. n. 504/92. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati ed è dovuta da:</p> <ul style="list-style-type: none">• il proprietario, anche se non residente in Italia• l'usufruttuario• il titolare di diritto di uso• il titolare di diritto di abitazione• il titolare di diritto di enfiteusi• il titolare di diritto di superficie• il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Quando e come pagare	<p>L'I.C.I. si paga in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versata entro il 16 giugno 2010;• L'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato entro il 16 dicembre 2010. <p>L'ICI può essere versata anche in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.</p> <p>Il versamento deve essere effettuato: a mezzo posta <u>unicamente</u> sul c/c n. 89061295 intestato a: <u>CRESET – SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. – CERNOBBIO – CO – ICI</u> oppure <u>tramite modello F24</u></p> <p>Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere non supera € 12.</p>
Come calcolare l'imposta	<p>L'imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote confermate dal Comune di Cernobbio con deliberazioni della Giunta Comunale n. 02 del 14/01/2010.</p> <p>a) 4,2 % <input checked="" type="checkbox"/> abitazione principale categorie A/01, A/08 e A/09 ; <input checked="" type="checkbox"/> case, della stessa tipologia, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta, collaterale entro il 3° grado (PRESENTARE ALL'UFFICIO TRIBUTI AUTOCERTIFICAZIONE ogni anno, pena la decadenza); <input checked="" type="checkbox"/> pertinenza dell'abitazione principale, categorie A1, A8, A9;</p> <p>b) 7,0 % <input checked="" type="checkbox"/> alloggi a disposizione e case non locate e relative pertinenze (alloggi a disposizione del proprietario, alloggi dati in uso gratuito o in comodato a soggetti privi di vincoli di parentela; alloggi non locati con regolare contratto; baite di montagna a disposizione; eventuali pertinenze relative a quanto sopra);</p> <p>c) 5,8 % <input checked="" type="checkbox"/> tutti gli altri immobili non indicati nelle precedenti ipotesi;</p> <p>d) 1,0 % <input checked="" type="checkbox"/> Nei casi di interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, in particolare per quanto riguarda il rifacimento delle facciate e nelle unità immobiliari ove vengano installati impianti a fonte rinnovabile, per il tempo di durata dei lavori e comunque non oltre tre anni dal loro inizio, con onere a carico del proprietario di presentare all'Ufficio Tributi la documentazione di inizio e fine lavori presentata all'Ufficio Tecnico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Il valore delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 3, 12 e 13 del vigente regolamento I.C.I. è stabilito con delibere C.C. n. 4 del 17/02/1999 e C.C. n. 95 del 23/12/1999 integrate con delibere G.C. n. 7 del 12/01/2006 e G.C. n. 84 del 18/05/06 alle quali si rimanda per maggiori dettagli.

Segue:

<p>Continua:</p> <p>Come calcolare l'imposta</p>	<p>Ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento ICI l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, accertata dall'Ufficio tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p> <p>La base imponibile è costituita:</p> <p>Per i fabbricati iscritti al Catasto, il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> x 100 se si tratta di abitazione; x 50 se si tratta di uffici o immobili di tipo "D"; x 34 se si tratta di negozi. <p>Per i fabbricati non iscritti al Catasto, si invita il contribuente a provvedere alla relativa regolarizzazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge.</p> <p>Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio dell'area (come sopra definito) moltiplicato per i metri quadrati.</p> <p>Il valore, così ottenuto, si moltiplica per le relative aliquote deliberate dal Comune.</p> <p>L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero.</p>
<p><u>L'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale</u></p>	<p>Con decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 126 è stata introdotta l'esenzione totale per l'abitazione principale, relative pertinenze. Le relative definizioni e assimilazioni rimangono quelle previste dalla legislazione. L'esenzione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti.</p>
<p>Dichiarazione ICI</p>	<p>L'art. 37, c. 53 del D.L. 223/2006, operativo dal 18 Dicembre 2007, ha eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI. Esistono tuttavia ancora casi in cui si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione ICI.</p>
<p>Motivazione Quando il contribuente vuole fare valere il diritto ad ottenere riduzioni o agevolazioni di imposta (in caso di variazioni alla situazione preesistente)</p>	<p>Fattispecie</p> <ul style="list-style-type: none"> - fabbricati inagibili o inabitabili; - unità immobiliare concessa in uso gratuito o locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato; - unità immobiliare adibita a casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo ai fini ICI.
<p>Motivazione Quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (in caso di variazioni alla situazione preesistente)</p>	<p>Fattispecie</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituzione di altri diritti sugli immobili (locazione finanziaria, concessione di aree demaniali); - unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che viceversa sono state destinate ad abitazione principale nel corso dell'anno di riferimento; - immobili gruppo D per i quali il valore dell'ICI si calcola sul valore contabile fino all'attribuzione della rendita catastale; - interventi di ristrutturazione; - variazione del valore dell'area edificabile.
<p>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</p>	<p>Note: per il pagamento UTILIZZARE I NUOVI BOLLETTINI PREVISTI DAL DECRETO 25.03.2009 QUI ALLEGATI oppure il MODELLO F24</p> <p>Per ritirare i modelli per la dichiarazione ICI ed avere informazioni, è possibile recarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune nei seguenti orari di apertura al pubblico: il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30</p> <p>La modulistica è disponibile anche sul sito della Città di Cernobbio (www.comune.cernobbio.co.it) e cliccando sull'icona ICICOM è possibile calcolare direttamente l'imposta dovuta.</p>